

BGer 6B_8/2007 vom 12. Dezember 2007

Bundesgericht, 2007-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_8_2007

FR: TF 6B_8/2007 du 12 décembre 2007

IT: TF 6B_8/2007 del 12 dicembre 2007

Erwägungen

E. 1

La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Dinanzi al Tribunale federale, adito con ricorso in materia penale, possono essere impuginate soltanto le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Ne consegue che, nella misura in cui le conclusioni della ricorrente vanno oltre la modifica o l'annullamento della sentenza della CCRP, segnatamente laddove impugna la decisione del giudice di prime cure, il suo ricorso si rivela inammissibile.

E. 2.2

Oltre a delimitare l'oggetto del ricorso, l' art. 80 cpv. 1 LTF enuncia l'esigenza, già nota sotto l'imperio degli art. 86 OG e 268 n. 1 vPP, dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (v. FF 2001 3873; Karl Spühler/Annette Dolge/Dominik Vock, Kurzkomentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, n. 2 ad art. 80). Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è quindi ammissibile soltanto ove il ricorrente abbia esaurito tutti i rimedi di diritto cantonali che gli permettano di far riesaminare liberamente l'applicazione del diritto federale: pertanto, se una censura è stata dichiarata inammissibile dall'ultima autorità cantonale, essa non può essere riproposta nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale, a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (DTF 123 IV 42 consid. 2a; 121 IV 340 ; 102 IV 59 consid. 1a).

E. 2.3

Nella fattispecie, il pregresso ricorso in sede cantonale è stato giudicato inammissibile. Considerando tardiva la dichiarazione di ricorso introdotta contro la sentenza del Presidente della Pretura penale, la CCRP non è entrata nel merito delle censure sollevate. In queste circostanze, la ricorrente può insorgere al Tribunale federale soltanto asserendo che la Corte cantonale ha considerato a torto - commettendo con ciò arbitrio nell'applicazione del diritto ticinese - inammissibile il gravame presentato davanti a essa. Pertanto in questa sede si rivelano d'acchito inammissibili le censure relative al merito del procedimento, vale a dire le asserite violazioni procedurali, ivi compresa la violazione del diritto di essere sentito, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti nonché l'errata qualificazione giuridica della fattispecie.

In definitiva, in questa sede, può unicamente essere esaminata la critica della ricorrente volta a contestare la tardività del ricorso presentato dinanzi alla CCRP.

E. 3.1

Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore. Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate.

E. 3.2

Il ricorrente deve motivare il ricorso (art. 42 cpv. 1 LTF) spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Le censure di violazione dei diritti costituzionali, del diritto cantonale e del diritto intercantonale sottostanno a severe esigenze di motivazione. Conformemente all' art. 106 cpv. 2 LTF , il Tribunale federale procede alla disamina di tali censure solo ove il ricorrente le abbia sollevate e motivate. In quest'ambito, la motivazione esatta corrisponde a quanto valeva per il ricorso di diritto pubblico sotto l'imperio dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). Il gravame deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c).

E. 4

Nelle 48 pagine di ricorso - consacrate principalmente a censurare asserite violazioni di garanzie procedurali nelle fasi predibattimentale e dibattimentale - si stenta a trovare una compiuta motivazione giuridica conforme alle esigenze suesposte. A mente della ricorrente, dichiarando il suo ricorso inammissibile e non entrando nel merito delle censure sollevate, la CCRP avrebbe commesso un diniego di giustizia, fatto prova di un formalismo eccessivo, violato i principi della legalità e della buona fede e sarebbe incorsa in arbitrio. Solo quest'ultima critica risulta però sufficientemente motivata, ancorché al limite dell'ammissibilità.

E. 4.1

La sentenza del giudice di prime cure è stata emanata e comunicata oralmente nei suoi dispositivi il 14 dicembre 2006, intimata il 22 dicembre 2006 e notificata il 27 dicembre 2006. La CCRP ha giudicato tardiva la dichiarazione di ricorso inoltrata il 29 dicembre 2006 in quanto formulata oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi previsto all' art. 276 cpv. 2 del codice di procedura penale del Cantone Ticino (CCP/TI; RL 3.3.3.1).

E. 4.2

Per l'insorgente l' art. 276 cpv. 2 CPP /TI dev'essere interpretato "cum grano salis". Sostiene che, nel caso in cui una parte al procedimento non fosse presente alla lettura del dispositivo, il termine per presentare la dichiarazione di ricorso comincerebbe a decorrere solo a partire dalla notifica scritta della sentenza. A torto. Giusta l' art. 276 CPP /TI, conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile ed al Procuratore pubblico (cpv. 1); il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, pure entro il termine di cinque giorni, la motivazione della sentenza (cpv. 2). Già alla semplice lettura della norma risulta che il

termine decorre a partire dalla comunicazione orale della decisione. Ciò emerge ancor più chiaramente dall' art. 289 cpv. 1 CPP /TI per cui la dichiarazione di ricorso dev'essere presentata per scritto nel termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi. Senza considerare poi che tale regola risulta essere ormai l'oggetto di una costante giurisprudenza cantonale. In queste circostanze, non resta spazio per ammettere una diversa interpretazione delle norme come auspicato dalla ricorrente che, tra l'altro, si limita a contrapporre il proprio personale punto di vista senza tuttavia sostanziare arbitrio di sorta. Di transenna si rileva inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il principio della legalità è stato rispettato. Come visto, la decisione della CCRP poggia su una chiara disposizione legale.

Nella fattispecie, manifestata la loro volontà di abbandonare l'aula, il Presidente della Pretura penale ha avvertito l'accusata e la sua patrocinatrice che il dibattimento sarebbe nondimeno proseguito. Sapevano di conseguenza che il giudice avrebbe statuito. Pertanto, e come già rettamente osservato dalla CCRP, spettava alla qui ricorrente, viepiù assistita da un difensore, informarsi sollecitamente sull'esito del processo, ciò che le avrebbe permesso di inoltrare tempestivamente la dichiarazione di ricorso. Pretendere il contrario non è serio. Come non è serio rimproverare alla CCRP di aver commesso un diniego di giustizia, laddove il mancato esame del ricorso è da imputare al non rispetto dei presupposti formali di ammissibilità del gravame.

E. 4.3

A nulla giova, infine, il richiamo della ricorrente agli art. 112 cpv. 2 e 100 LTF (nel gravame si fa erroneamente riferimento agli art. 105 e 94 LTF , fondandosi manifestamente sul disegno di legge). Per quel che riguarda l' art. 100 LTF , esso tratta esclusivamente un aspetto afferente la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale. Non si tratta di una norma che trova applicazione anche nella procedura cantonale di ricorso, né, tanto meno, che serve da parametro per l'interpretazione di disposizioni cantonali di procedura. Quanto poi all' art. 112 LTF , esso disciplina la notificazione delle decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, ma non quelle dei tribunali chiamati a statuire in prima istanza impugnabili con ricorso alle autorità cantonali. Da queste due disposizioni, l'insorgente non può perciò dedurre alcunché a sostegno della sua tesi. Anche su questo punto il suo gravame si rivela infondato.

E. 5

Da quanto precede discende che, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso, infondato, dev'essere respinto. La domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame, che non è stata trattata in quanto alla ricorrente è stata inflitta una pena sospesa condizionalmente, diviene priva di oggetto.

Essendo il gravame privo fin dall'inizio di probabilità di successo, non possono essere concessi né il beneficio del gratuito patrocinio, né l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), nel fissare il loro importo si tiene tuttavia conto della situazione della ricorrente (art. 65 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.